Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1610.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di « Maremma », con sede in Campiglia Marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Livorno in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di « Maremma » di Campiglia Marittima è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di « Maremma », con sede in Campiglia Marittima (Livorno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Livorno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Campiglia Marittima;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1958, registro n. 8, foglio n. 339.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1611.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria di Misericordia », con sede in Albenga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Savona in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria di Misericordia » di Albenga è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria di Misericordia », con sede in Albenga (Savona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Savona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Albenga;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 agosto 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1612.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santo Spirito », con sede in Nizza Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Asti in data 18 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santo Spirito » di Nizza Monferrato è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santo Spirito », con sede in Nizza Monferrato (Asti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Asti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Nizza Monferrato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 settembre 1877.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 105. — GRECO

LEGGE 20 giugno 1969, n. 332.
Termine per la presentazione delle proposte di concessione di medaglie d'oro al comune di Stazzema in provincia di Lucca e al comune di Montefiorino in provincia di Modena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' consentita la presentazione delle proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare al comune di Stazzema, in provincia di Lucca, e al comune di Montefiorino, in provincia di Modena, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 20 giugno 1969, n. 333.
Esercizio, per altro quinquennio, della facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 25 giugno 1969, n. 334.
Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati, combattenti della guerra 1914-18.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A coloro che in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di graduati hanno partecipato come combattenti alla guerra 1914-18, e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

Agli ufficiali provenienti dal servizio permanente la promozione è concessa semprechè gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui provengono.

La promozione è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 25 giugno 1969, n. 335.
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso con legge 8 novembre 1961, n. 1280, a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare è portato da lire 20.000.000 a lire 40.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 336.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Bartolomeo Eustacchio », con sede in San Severino Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 23 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Bartolomeo Eustacchio » di San Severino Marche è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 novembre 1863;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Bartolomeo Eustacchio » con sede in San Severino Marche (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Severino Marche;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 novembre 1863.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 337.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Noventa Vicentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Noventa Vicentina è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 gennaio 1880;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Noventa Vicentina (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Noventa Vicentina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 gennaio 1880.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 338.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Gubbio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Gubbio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con il regio decreto 17 settembre 1871;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile di Gubbio (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gubbio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 settembre 1871, modificato con regio decreto 15 aprile 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 277, foglio n. 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 339.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Asiago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Asiago è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 571;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Asiago (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Asiago;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 571.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 340.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale del Dono Svizzero, con sede in Formia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 1° ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale del Dono Svizzero di Formia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 482;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale del Dono Svizzero, con sede in Formia (Latina), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Formia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **341.**

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad acquistare dalla signora Armilla Manservigi un immobile, sito in Ferrara, tra via Savonarola n. 7 e via Coramari n. 2, 4 e 4*a* al prezzo di L. 43.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **342.**

Istituzione del Consorzio bibliografico universitario di Padova.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene istituito il Consorzio bibliografico universitario di Padova e ne viene approvata la convenzione-statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1969, n. **343.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità disposta dal defunto sig. Sergio Costantini con testamento olografo del 26 settembre 1966, pubblicato per atti a rogito dott. Giorgio Albertazzi, notaio in Roma, in data 10 maggio 1967, repertorio n. 44491, atto n. 22271.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 127. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 312, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota n. 930 del 1° febbraio 1969, con la quale l'Associazione degli industriali della provincia di Udine prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Giovanni Battista Roja con il signor Bruno Bulligan;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Bruno Bulligan è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Udine, quale rappresentante dell'associazione degli industriali di detta provincia, in sostituzione del sig. Giovanni Battista Roja.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 167

(6028)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 116, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota n. 613/112.52 del 6 febbraio 1969, con la quale la Unione degli industriali della provincia di Imperia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dottor Mario Roberti con il dott. Salvatore Nicolosi;

Vista la nota n. 3042/32 del 6 febbraio 1969, con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Imperia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante signor Osvaldo Bobbio con il dott. Giovanni Gobello;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Nicolosi e il dott. Giovanni Gobello sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Imperia — quali rappresentanti, il primo, della Unione degli industriali e, il secondo, della Federazione provinciale dei coltivatori diretti — in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Roberti e del sig. Osvaldo Bobbio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

p. *Il Ministro*: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 312

(6017)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 132, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 8054 del 17 dicembre 1968, con la quale l'Associazione degli industriali della provincia di Bologna prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante cav. p. i. Alberto Sassi con il rag. Bruno Bianchi;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Bruno Bianchi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante dell'associazione degli industriali di detta città, in sostituzione del cav. p. i. Alberto Sassi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

p. *Il Ministro*: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 314

(6019)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 185, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 486 del 28 febbraio 1969, con la quale la Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Torino prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Bruno Geromin con il sig. Franco Aloia;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Franco Aloia è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Bruno Geromin.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

p. *Il Ministro*: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 306

(6027)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Bolzano campionaria internazionale » in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Bolzano campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 12 al 22 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 giugno 1969

p. *Il Ministro*: Savio

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano con sede in Vigevano (Pavia), approvato con decreto in data 2 marzo 1939 e modificato con decreti in data 4 febbraio 1943, 28 luglio 1947, 31 gennaio 1948, 31 ottobre 1949, 27 aprile 1954, 28 marzo 1958 e 25 febbraio 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 12 febbraio 1968 nonchè dal presidente della ripetuta cassa in data 27 dicembre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), allegato al presente decreto, composto di cinquantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Vigevano

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Vigevano, fondata a scopo di beneficenza, per iniziativa della commissione amministrativa dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano e col concorso di benemeriti cittadini, venne eretta, con regio decreto 4 settembre 1857, in ente morale autonomo con propria personalità giuridica. Ha sede in Vigevano. E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilanico saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4 il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati:

due, dall'amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano;

cinque, che non devono far parte della predetta amministrazione, dai seguenti enti:

uno, dal comune di Vigevano;
uno, dall'amministrazione provinciale di Pavia;
due, dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia;
uno, dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Se il presidente od il vice presidente, oppure tutti e due, facessero parte del consiglio ospitaliero, il numero dei membri da nominarsi dallo stesso verrebbe corrispondentemente ridotto. La nomina dei membri necessari per completare il consiglio spetterebbe quindi, nell'ordine, al comune di Vigevano ed alla amministrazione provinciale di Pavia, in ragione di un membro per ciascuno in più di quello di diritto.

Qualora si verificasse o venisse a cessare tale situazione nel normale periodo di durata dell'amministrazione, il consiglio resterebbe invariato nella sua composizione fino alla più prossima scadenza dei membri nominati dalla amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano o dagli enti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

I membri del consiglio di nomina non governativa devono sempre avere il domicilio e la residenza a Vigevano o nei comuni dove la Cassa ha le proprie filiali.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presi-

sidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alle fine del terzo anno

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservenza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie di dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10 sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive. il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca, e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi uno è nominato dal comune di Vigevano, uno dall'amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano ed il terzo dall'associazione fra le casse di risparmio italiane.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi; nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente

deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominati intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera f), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili sensa condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera a), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di I^{a} categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la tederminazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alla lettere e) ed l) dell'art. 39 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere a), e) ed l), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2672 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado.

Gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso ed essere situati, almeno per la maggior parte, nella zona di competenza della Cassa.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente. all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alle lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti, nei casi di espropriazioni forzate· complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi)

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento. avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 50.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere), aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39 ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 51.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 54.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 giugno 1969 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Sebastiano Bianchini, agente consolare di Francia a Rimini.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Isabel O'Regan, vice console della Nuova Zelanda a Roma.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Umberto Mustorgi, console onorario di El Salvador a Genova

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Renos Antoniou Michaelides, console onorario di Cipro a Milano.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jon Ugo Serra Puccio, console onorario del Perù a San Remo.

In data 12 giugno 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Anthony Castelli Baker, vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(6223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1969, il dott. Riccardo Carboni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri (Sassari), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del sig. Emilio Corbellini, che è deceduto.

(6226)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Salvatore Dedola » già « Armando Casalini fra lavoratori agricoli di Thiesi », con sede in Thiesi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 giugno 1969, il dott. Giuseppe Marras è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Salvatore Dedola » già « Armando Casalini fra lavoratori agricoli di Thiesi », con sede in Thiesi (Sassari), in sostituzione del sig. Michele Careddu, che ha rinunciato all'incarico.

(6227)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1969, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6327)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 649.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6341)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6342)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.466.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6343)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1969, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.530.000.000, per la copertura del disavanzo, economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6328)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 605.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6344)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 258.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6345)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1969, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6329)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1969, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 727.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuaer la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6330)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6277)

Autorizzazione al comune di Santa Maria La Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1969, il comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.037.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6331)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.870.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6278)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1969, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.394.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6279)

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Barbariga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6346)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.258.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6347)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.222.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6270)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6271)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6272)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di S. Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6273)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6274)

Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Silius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6275)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6276)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Uta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6280)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6282)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6281)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(6283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 10 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,40	627,75	627,90	627,80	628 —	628,40	627,89	627,80	628,40	627,30
$ Can.	581,50	580,60	580,50	580,30	579,90	581,50	580,53	580,30	581,50	581,20
Fr Sv.	145,72	145,70	145,82	145,765	145,70	145,74	145,77	145,765	145,72	145,55
Kr. D.	83,49	83,40	83,40	83,45	83,35	83,49	83,4075	83,45	83,49	83,45
Kr. N.	88,07	88 —	88 —	88,07	88 —	88,08	87,98	88,07	88,07	88 —
Kr. Sv.	121,43	121,25	121,30	121,315	121,40	121,43	121,3475	121,315	121,43	121,40
Fol.	172,37	172,10	172,20	172,12	172,20	172,39	172,14	172,12	172,37	172,35
Fr B.	12,48	12,47	12,4750	12,47	12,47	12,48	12,47	12,47	12,48	12,46
Franco francese	126,37	126,20	126,30	126,24	126,20	126,37	126,24	126,24	126,37	126,35
Lst.	1502,25	1500,65	1500,90	1500,80	1501,25	1502,25	1500,85	1500,80	1502,25	1501,50
Dm. occ.	157,02	156,84	156,90	156,82	156,80	157,04	156,815	156,82	157,02	156,90
Scell. Austr.	24,32	24,27	24,3150	24,3075	24,30	24,32	24,313	20,3075	24,32	24,30
Escudo Port.	22,05	22 —	22,06	22,05	22,05	22,05	22,06	22,05	22,05	22 —
Peseta Sp.	8,99	8,95	9 —	8,97	9 —	8,99	8,975	8,97	8,99	8,97

Media dei titoli del 10 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
» 5 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,675
» 5 % (Beni Esteri)	93,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,175
» » » » 1968-83	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,845
1 Dollaro canadese	580,415
1 Franco svizzero	145,767
1 Corona danese	83,429
1 Corona norvegese	88,025
1 Corona svedese	121,331
1 Fiorino olandese	172,13
1 Franco belga	12,47
1 Franco francese	126,24
1 Lira sterlina	1500,825
1 Marco germanico	156,817
1 Scellino austriaco	24,31
1 Escudo Port.	22,055
1 Peseta Sp.	8,972

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1968, registro n. 12 Sanità, foglio n. 301, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Coppini dott. Maurilio, consigliere di Stato, presidente;

Sartori prof. Guido, ordinario (ex coeff. 1040) di chimica generale ed inorganica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Barbaro prof. Domenico, ordinario (ex coeff. 970) di fisica tecnica nella facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Palermo;

Sellerio prof. Ugo, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Pocchiari prof. Francesco, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Carlevaro prof. Enzo, ordinario fuori ruolo di fisica tecnica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Napoli;

Tomaselli prof. Salvatore, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto superiore di sanità;

Ugolini prof. Francesco, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo n. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì **19** *giugno* **1969**
Registro n. **5** *Sanità, foglio n.* **284**

(6122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio, relativi a posti disponibili negli istituti di istruzione artistica alla data 1° ottobre 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto — Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1967.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione	Accademie di belle arti	1
2	Pittura	Id.	1
3	Scenografia	Id.	1
4	Scultura	Id.	3
5	Tecniche dell'incisione	Id.	1
6	Disegno geometrico, prospettiva e architettura	Licei artistici	1
7	Figura disegnata	Id.	1
8	Figura e ornato modellato . .	Id.	1
9	Cultura generale, italiano, storia e geografia	Istituti d'arte	1
10	Storia dell'arte e delle arti applicate - Storia dell'arte e dell'arte della ceramica - Storia dell'arte, stili e tecnologia - Storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia	Id.	3
11	Aritmetica, geografia, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità, scienze - Aritmetica, geometria e scienze - Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia - Matematica, scienze e tecnologia	Id.	1
12	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica, e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	2
13	Disegno dal vero - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera e professionale - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale - Disegno di ornato e professionale - Ornato - Disegno di figura - Disegno di figura, con elementi di anatomia, di disegno architettonico e ornamentale - Figura	Id.	5

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
14	Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	Istituti d'arte	4
15	Lavorazione artistica dei metalli e disegno professionale relativo - Oreficeria artistica e disegno professionale relativo - Disegno professionale e oreficeria artistica	Id.	2
16	Arte del tessile e disegno professionale relativo - Tessitura e stampatura stoffe.	Id.	1
17	Fotografia artistica e disegno professionale relativo	Id.	1
18	Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico ed architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici ed ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale - Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	Id.	3

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovino in servizio alla data del presente bando che, alla data del 1° ottobre 1967, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) abbiano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) abbiano riportato, negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti o scuole pareggiati statizzati).

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1967.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1967, e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1967.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo dell'istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1967, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmate dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svolte in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860-Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200 Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.
Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Per le materie indicate ai numeri 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 la lezione sarà integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Per le materie indicate al n. 9 è prevista la trattazione scritta di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.

Per le materie indicate al n. 10 è prevista la trattazione scritta di un argomento relativo al programma d'insegnamento della storia dell'arte e delle arti applicate negli istituti d'arte.

Per le materie indicate al n. 11 è prevista la trattazione scritta, a scelta del candidato, di un quesito di matematica o di un argomento di fisica, relativi al programma di insegnamento negli istituti d'arte.

Art. 5.
Punteggio e sua ripartizione
Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967.

Art. 6.
Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerlo in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.
Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario ed il relatore.

Art. 8.
Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al prece-

dente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1969
Registro n. 47, foglio n. 34

(6184)

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio, relativi a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte, disponibili al 1° ottobre 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnanti d'arte applicata in servizio negli istituti statali di arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1967.

Detti concorsi sono per esame e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura - Terracotta.	1
2	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica.	2
3	Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria - Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno.	1
4	Tessitura	2
5	Merletto e ricamo - Merletto - Ricamo . . .	1
6	Fotografia artistica	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1967 appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) dal primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge 13 marzo 1968, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova (art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, art. 3, n. 1743).

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma-Eur, entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1967;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1967 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1967.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutt i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1967 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscitte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1918, n. 241, debbono produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prova d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati di intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione stessa.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti istituti.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge fra i propri membri il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nelle graduatorie dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito ed in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della commissione giudicatrice e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nella prova d'esame, una votazione non inferiore di otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1969
Registro n. 47, foglio n. 35

(6183)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proclamazione dei vincitori del concorso pubblico per due pannelli scultorei ed un pannello in ceramica da collocare nella stazione marittima nel porto di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 24, modificata con la legge 19 luglio 1959, n. 551;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 8397 del 26 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 10, foglio n. 293, con il quale è stato approvato il bando di concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da destinare all'edificio demaniale in questione;

Visti i decreti ministeriali n. 4346 del 21 giugno 1968 e n. 7447 del 21 novembre 1968, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 22 ottobre 1968, registro n. 20, foglio n. 123 e il 24 dicembre 1968, registro n. 24, foglio n. 26, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 21 dicembre 1968, con il quale la commissione anzidetta, in esito al concorso di che trattasi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968, ha deliberato quanto segue:

a) di affidare l'esecuzione dei due pannelli scultori da collocarsi ai lati dell'ingresso principale della stazione marittima al sig. Cesare Ronchi, in base al bozzetto presentato contraddistinto dal motto « Azzurro »;

b) di affidare l'esecuzione del pannello di ceramica a basso rilievo da collocare sul muro frontale dell'atrio dell'ingresso principale della stazione marittima al sig. Cantera Corinto, in base al bozzetto presentato contraddistinto dal motto « Stamira »;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Sono proclamati vincitori del concorso di cui alle premesse rispettivamente il sig. Cesare Ronchi ed il sig. Cantera Corinto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(6161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1969, registro n. 11 Finanze, foglio n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 1° aprile 1969, con il quale è stato indetto il concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto la domanda di ammissione al concorso deve pervenire alla legione allievi della guardia di finanza entro il 31 maggio 1969;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'anzidetto termine al 15 settembre 1969;

Decreta:

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza, di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 1° aprile 1969, è prorogato al 15 settembre 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 27 maggio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1969
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 396

(6176)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici, per titoli e per esami, a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra, a diciotto posti di medico laboratorista, a sette posti di medico radiologo, a sette posti di medico odontoiatra e ad un posto di medico dietista.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi in oggetto fissato, in base alle disposizioni dell'art. 4 del bando, al 9 giugno 1969, è prorogato al 31 luglio 1969. Parimenti i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2 del bando dovranno essere riferiti alla nuova scadenza.

(6175)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 165 in data 25 gennaio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici della provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 101 in data 8 gennaio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, ai sensi di quanto disposto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, direttore di sezione presso la prefettura di Milano;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;
Polli prof. Elio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II dell'Università di Milano;
Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Salvaggio prof. Leonardo, ufficiale sanitario di Como.

Segretario:
Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1939, n. 281.

Le prove d'esame avranno luogo in Milano in data da stabilirsi ed in ogni caso successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 12 giugno 1969

Il medico provinciale: TECCE

(6125)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06370 del 24 settembre 1968, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce;
Visto il proprio decreto n. 07275 dell'11 febbraio 1969, regolarmente pubblicato nelle forme di legge, col quale venne costituita la commissione giudicatrice;
Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito della stessa formulata, relativa n. 2 candidati idonei;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe

1. Russo Carlo Renato . punti 162,30 su 240
2. Cisotta Pasquale . » 130,36 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Lecce.

Lecce, addì 19 giugno 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Lecce;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del candidato vincitore del predetto concorso;
Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Russo Carlo Renato, nato a Nociglia (Lecce) il 4 maggio 1921, risultato primo classificato nella graduatoria di merito degli idonei del concorso di cui in epigrafe, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario di ruolo del comune di Lecce.

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio.

Il dott. Russo, sotto pena di decadenza dalla nomina, dovrà assumere servizio il 16 agosto 1969.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Lecce.

Lecce, addì 19 giugno 1969

Il medico provinciale: MAGLIARI

(6061)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la delibera n. 2179 della giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia del 22 maggio 1967, con la quale è stata messa a concorso la condotta veterinaria consorziale di Nimis-Attimis-Taipana vacante al 30 novembre 1966;
Visto il decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità 8 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice a detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967. n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per l'assegnazione della condotta consorziale di Nimis-Attimis-Taipana, nell'ordine appresso indicato:

1. Miani Mario;
2. Cozzarolo Paolo;
3. Rossini Carlo;
4. Favero Gabriele;
5. Venerus Renato;
6. Ghiringhelli Antonio;
7. Floreancig Riccardo.

Udine, addì 21 giugno 1969

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654 del 21 giugno 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per l'assegnazione della condotta veterinaria di Nimis-Attimis-Taipana;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Miani Mario è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Nimis-Attimis-Taipana.

Udine, addì 21 giugno 1969

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(6180)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.